



Comune di Pordenone

Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15 marzo 2021

TITOLO I – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 – Soggetto obbligato

TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

- Articolo 5 – Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 - Tipi di occupazione
- Articolo 7 – Occupazioni escluse dal provvedimento di concessione
- Articolo 8 - Occupazioni d’urgenza
- Articolo 9 - Criteri e limiti delle occupazioni
- Articolo 10 - Istanza e rilascio della concessione
- Articolo 11 - Concessione delle piazze del centro storico
- Articolo 12 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
- Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 16 - Occupazioni abusive

TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

- Articolo 17 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 18 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 19 - Istruttoria amministrativa
- Articolo 20 - Tipologie di autorizzazione
- Articolo 21 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 22 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 23 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 24 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 25 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 26 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 27 - Divieti e limitazioni
- Articolo 28 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - Tariffe canone, riduzioni, esenzioni

- Articolo 29 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 30 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 31 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 32 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 33 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 34 - Determinazione del canone
- Articolo 35 - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Articolo 36 - Riduzioni del canone

Articolo 37 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Articolo 38 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

Articolo 39 – Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 40 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 41 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Articolo 42 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Articolo 43 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI - Riscossione, accertamenti e sanzioni

Articolo 44 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 45 – Ravvedimento Operoso

Articolo 46 - Rimborsi e compensazione

Articolo 47 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 48 - Sanzioni e indennità

Articolo 49 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 50 - Autotutela

Articolo 51 – Riscossione coattiva

Articolo 52 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO VII - Particolari tipologie di occupazione

Articolo 53- Occupazione con impianti di distribuzione carburante

Articolo 54- Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Articolo 55 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Articolo 56 - Occupazioni a sviluppo progressivo

Articolo 57 - Attività Edile

Articolo 58 - Attività di propaganda elettorale

Articolo 59 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

Articolo 60 - Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

Articolo 61 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

Articolo 62 - Occupazioni per traslochi

Articolo 63 – Serbatoi

Articolo 64 – Occupazioni in occasione di Fiere

Articolo 65 – Occupazioni con antenne e ripetitori

TITOLO VIII - Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

Articolo 66 - Insegne d'esercizio

Articolo 67- Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

Articolo 68 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati e altri mezzi in connessione tra loro

Articolo 69 - Freccie direzionali – preinsegne

Articolo 70 - locandine

TITOLO IX – Canone per i mercati

Articolo 71 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 72 - Soggetto passivo

Articolo 73 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 74 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 75 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 76 - Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 77 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 78 - Determinazione del canone

Articolo 79 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 80 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 81 - Sanzioni e indennità

Articolo 82 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 83 - Sospensione dell'attività' di vendita

Articolo 84 - Autotutela

Articolo 85 - Il Funzionario Responsabile

Articolo 86 - Riscossione coattiva

TITOLO X – Disposizioni finali

Articolo 87 - Regime transitorio

Articolo 88 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A –

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

Allegato B –

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

Allegato C –

ELENCO VIE CON RISPETTIVE CATEGORIE DI APPARTENENZA

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Pordenone del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito "canone" e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito "canone mercatale".

2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione, trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato

decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico - edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico - edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione fa capo al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Pordenone e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico

o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del presente comma.

Il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima.

TITOLO II - procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi agli uffici competenti del Comune di Pordenone.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- gli estremi di identificazione del soggetto richiedente o del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente,
- le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare,
- l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare,
- la relativa misura di superficie o estensione lineare,
- la destinazione d'uso

e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

L'avviso inviato dall'ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto incaricato delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni o ad ore anche per uno o più giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata per il periodo richiesto ed è sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni escluse dal provvedimento di concessione

1. Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni occasionali di seguito indicate:

a) le occupazioni occasionali di durata inferiore ad un'ora (60 minuti) e di superficie non superiore a 5 metri quadrati previa comunicazione al Comando di Polizia Locale da effettuarsi con almeno 5 giorni di anticipo.

b) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale da effettuarsi con almeno 5 giorni di anticipo.

c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, fermo restando l'obbligo delle comunicazioni ai sensi di legge e della certificazione della conformità degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. 22/01/2008;

d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 30 minuti sul medesimo luogo e per non più di n. 4 ore;

e) gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a 60 minuti e di superficie superiore a mezzo mq, l'occupazione deve essere preceduta da apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando di Polizia Locale entro e non oltre le ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo, via fax, e-mail o telegramma, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata all'ufficio competente. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 24 ore. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 24 ore, l'interessato deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo, da parte del Comando di Polizia Locale, delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 9 Criteri e limiti delle occupazioni

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione permanente di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può concedere l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria, comunque mai inferiore ai 1.000 mq.

3. Le occupazioni temporanee di marciapiedi richieste per cantieri edili / stradali, possono estendersi anche a tutta la larghezza del marciapiede a condizione che vengano approntati percorsi pedonali alternativi e in sicurezza, aventi larghezza di 1.50 metri e, comunque, mai inferiore a 1.00 metro.

Articolo 10 Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia la procedura istruttoria.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione

integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area si segue il criterio cronologico di arrivo dell'istanza.

4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni, tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento, che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

5. Costituisce pregiudiziale ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

6. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Il pagamento del canone, quando dovuto, deve avvenire entro 5 giorni dal rilascio della concessione.

7. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

8. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

9. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune, nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali, dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del competente ufficio in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 11

Concessione delle piazze del centro storico

Fermo quanto già previsto dal vigente "Piano degli impianti pubblicitari" in ordine all'allocazione dei mezzi pubblicitari temporanei nelle piazze del centro storico, nelle medesime è consentita l'effettuazione di eventi significativi che valorizzano la città e rispondono ad un interesse diffuso della comunità quali cerimonie religiose, civili e militari, manifestazioni politico- sindacali, ovvero nel campo della cultura, dello sport, del sociale e della promozione del territorio, di norma organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate.

E' inoltre compito della Giunta Comunale valutare, di volta in volta, la compatibilità con le caratteristiche intrinseche delle aree pubbliche oggetto di concessione.

Articolo 12

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 10, comma 4;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita

comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione;

3) per le concessioni permanenti: la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo. Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 13

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al competente ufficio con le stesse modalità previste per l'istanza almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 14 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione della concessione in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata su semplice richiesta del competente ufficio comunale e/o ordine anche verbale della Polizia Locale per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo alcuno. Tale sospensione dà diritto esclusivamente al rimborso del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederanno d'ufficio i competenti uffici o la Polizia locale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

3. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.

4. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

5. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

6. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con

l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

7. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

8. Non si fa luogo a rimborsi per importi, relativi al solo canone, inferiori ai 6,00 (sei/00) euro.

9. L'eventuale deposito cauzionale viene restituito senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa dopo la verifica della regolare esecuzione dello sgombero dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) l'inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 16

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

Articolo 17

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare al Comune, preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio dell'amministrazione comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

4. La domanda deve essere redatta in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

L'avviso inviato dall'ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 18

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

si considerano insegne di esercizio le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, di un'attività commerciale, artistica, artigiana o professionale, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività a cui si riferiscono.

Si considerano insegne di esercizio anche le insegne aventi funzioni mista – cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente ed esclusiva.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali e/o altro che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni, pubblicità con palloni frenati e simili.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 19 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nulla-osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla-osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati. Il richiedente è invitato a contattare il concessionario della riscossione per la determinazione dell'importo eventualmente dovuto che deve essere versato entro 5 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata. Il mancato pagamento comporterà l'irrogazione delle sanzioni dovute.

6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria o per Imposta sulla Pubblicità per esercizi precedenti al 2021. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda all'immediato pagamento della prima rata e al puntuale versamento delle rate concordate. Non è concesso il rinnovo se la pubblicità in atto è difforme da quella precedente autorizzata.

Articolo 20

Tipologia di autorizzazione

Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee.

Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 21

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 17 comma 4 e gli estremi dell'autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. Per le volture richiesta dal 1° gennaio in poi, l'importo, per quell'anno, dovrà essere pagato dal subentrante.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 22

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata con atto scritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

Articolo 23

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'Autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 24 **Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
- c) l'inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 25 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 26

Le esposizioni pubblicitarie abusive

Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 27

Divieti e limitazioni

Sono vietate:

1. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici;
2. L'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.

Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale. È sempre vietata la pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura, scuole e luoghi di culto. È altresì vietata, all'interno del centro abitato, prima delle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle 16.30, e dopo le ore 19.30. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la quiete pubblica. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla vigente legislazione in materia.

La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 28

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano Generale degli Impianti adottato con delibera di Giunta comunale n. 96 del 18.04.2019.

TITOLO IV - tariffe canone, riduzioni, esenzioni

Articolo 29

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq, ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 30

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
11. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, è dovuto il canone per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
12. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica il canone dovuto.
13. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.
14. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione si applica il canone dovuto.

Articolo 31 **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade, aree e spazi pubblici, sia per le occupazioni che per le iniziative pubblicitarie, sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 2 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su 2 categorie tariffarie riepilogate nell'allegato "B" del presente Regolamento che ne è parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 32 **Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. La tariffa standard annua è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione definita dagli allegati al Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Per le tariffe da 300 cmq a 6 mq è prevista la tariffa base derivante dall'applicazione dei coefficienti; per le superfici superiori è prevista la maggiorazione della tariffa così come approvata dalla Giunta Comunale.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 33 **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. La tariffa standard giornaliera è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate sia su base giornaliera che oraria e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione definita dagli allegati al Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 34 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

Articolo 35 **Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone**

Non sono assoggettate al pagamento del canone:

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, società controllate dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

2. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
3. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
4. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
5. Le occupazioni di aree cimiteriali;
6. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
8. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
9. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
10. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo mezzo;
11. Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
12. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
13. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
14. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

15. I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
16. Le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi;
17. Gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
18. Le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
19. Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
20. Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
21. Portabiciclette, purché regolarmente autorizzati. L'eventuale pubblicità esposta sugli stessi è invece soggetta al pagamento;
22. Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
23. I balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
24. Le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali (concordati e valutati dall'ufficio competente), purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili;
25. Le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
26. Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
27. Occupazioni per commercio itinerante;
28. Veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
29. Occupazione con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se privati e le aste delle bandiere;
30. Le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili);
31. Tende fisse o retrattili o strutture similari e ombrelloni, purché regolarmente utilizzate;

32. Le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica, purché la superficie non sia superiore ai 10 metri quadrati;

33. Le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non sia superiore a 10 metri quadrati.

Le manifestazioni o iniziative di cui sopra non devono comportare alcuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito;

34. Le occupazioni effettuate durante la giornata di inaugurazione per l'apertura di nuove attività quali negozi, pubblici esercizi e altre attività artigianali di servizio, nel limite di sei ore. Tali occupazioni potranno essere effettuate solo sull'area prospiciente l'attività;

35. Le occupazioni riconosciute dalla Giunta Comunale di pubblico interesse e/o connesse alla sicurezza pubblica;

36. Le occupazioni per interventi urgenti realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di installazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, impianti di condizionamento o riscaldamento, pannelli solari e convettori termici, sistemi di allarme, antintrusione o videosorveglianza, faretti, lampioni, antenne paraboliche, ecc., nonché le occupazioni relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di ogni altro tipo di rifiuti, anche speciali, effettuate dalle imprese autorizzate, purché di durata non superiore alle sei ore;

37. Le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e che non costituiscano barriere antintrusione degli immobili;

38. Le occupazioni effettuate con griglie, intercapedini e bocche di lupo.

Articolo 36 **Riduzioni del canone**

1. Sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) fino ad un massimo del 70% per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati o pubblici in conseguenza di manifestazioni, attività o iniziative:
 - 1) finanziate o co-organizzate dall'Amministrazione comunale con apposito atto;
 - 2) la cui organizzazione operativa sia stata affidata dall'Amministrazione comunale, con apposita delibera, anche totalmente, agli stessi soggetti privati o pubblici e per le quali l'Amministrazione sostenga, in tutto o in parte, le spese. La riduzione verrà stabilita dalla Giunta.
 - c) del 90% per il primo anno, del 50% per il secondo anno di occupazione a partire dall'esecutività dell'atto amministrativo che istituisce la zona pedonale o la ZTL per le occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali (vendita con tavolini, sedie e simili) e artigianali, da parte di associazioni culturali, sportive e di volontariato senza scopo di lucro, nelle aree che diverranno pedonali o a traffico limitato in modo permanente.
2. È disposta la riduzione del canone:
 - a) del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del

messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;

- b) del 50% per la pubblicità relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 30% del totale..

3. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 37

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 38

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi, dei pubblici esercizi e nelle immediate adiacenze, in altri luoghi aperti al pubblico, ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente

l'esposizione. Le locandine, prima di essere esposte devono essere vidimate con apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia dell'attestazione del pagamento effettuato da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; se di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessario il preventivo pagamento del canone dovuto. Se nel cartello, di misura superiore ai 300 cmq, compare il logo/marchio commerciale dell'impresa o agenzia immobiliare, il canone è comunque dovuto.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

9. La pubblicità effettuata con cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

Articolo 39

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'incaricato del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
4. L'Amministrazione comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, così come prevede il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 40

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del Comune o dell'incaricato che provvede alla loro esecuzione, il canone in funzione della durata, del numero e delle dimensioni stabilite.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 41

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi lettera b) e lettera c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore.

3. I manifesti di cui all'ipotesi lettera a) e lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 42

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 43

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente.

Il Comune o l'incaricato deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o l'incaricato deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o l'incaricato è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o l'incaricato ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne

tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita all'incaricato del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - riscossione, accertamenti e sanzioni

Art. 44

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro 5 giorni dal rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 sarà facoltà dell'ufficio competente o dell'incaricato, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30/04 – 30/06 – 31/08 – 30/11 sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso il versamento del canone dovuto andrà effettuato all'inizio dell'occupazione. Un'agente del Comando della Polizia Locale assegna il posto fisso e personale del Comune o dell'incaricato provvederà all'introito di quanto dovuto.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Non si fa luogo al versamento del canone qualora il suo ammontare complessivo indicato nella concessione sia inferiore a 6,00 (sei) euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 48, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il Comune o l'incaricato provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o l'incaricato per farsi rilasciare copia dello stesso.

Articolo 45

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente Regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o dell'incaricato, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 46 **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento.
5. La revoca della concessione o dell'autorizzazione per colpa del concessionario comporta l'incameramento della somma versata a titolo di penale.

Articolo 47 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il

Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o dell'incaricato, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o all'incaricato.

3. Il Comune o l'incaricato provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento.

Articolo 48 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalle norme vigenti.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 20% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.

5. Nei casi di mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 nè maggiore di euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, che devono essere rimossi o regolarizzati con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 49 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato, con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine fissato di norma in sette giorni pena l'intervento d'ufficio.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 50 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto il giudicato, il funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne

l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 51

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 52

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 53

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 54

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se, a seguito di controlli, non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 55

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente.

3. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 56 **Occupazioni a sviluppo progressivo.**

È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore per scavi e manomissione suolo e sottosuolo nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 57 **Attività Edile**

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 58 **Attività di propaganda elettorale**

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale e deve essere preceduta da apposita comunicazione al comando di Polizia Locale da effettuarsi almeno cinque giorni prima dello svolgimento.

Articolo 59

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale agli alberghi, per un massimo di trenta metri quadrati.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 60

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. In conformità alle modifiche introdotte all'art. 55 del vigente Regolamento dell'Edilizia, recanti nuove disposizioni in materia di "dehors" volte a favorire il decoro degli spazi pubblici cittadini con particolare riferimento alle zone di interesse storico-architettonico, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, realizzata con arredi e strutture temporanee di pertinenza di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è ridotta del 50% a favore dei titolari della relativa concessione all'occupazione medesima che, nel corso dell'anno 2021, sostengano costi per l'acquisto di nuove strutture e nuovi arredi o per l'abbellimento di strutture esistenti, valutati di particolare pregio.
2. La riduzione consentita non potrà avere una durata superiore a cinque anni e, comunque, l'ammontare complessivo della stessa non potrà essere superiore al costo effettivamente sostenuto dal titolare della concessione.
3. La richiesta di applicazione della riduzione dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa per l'acquisto dei nuovi arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, panchine, ecc.), la realizzazione di nuove strutture, coperture fisse o mobili, strutture chiuse, ecc) e/o per l'abbellimento di strutture esistenti.
La richiesta dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'UOC Tributi del Comune, allegando unitamente idonea documentazione fiscale attestante l'effettivo sostenimento e pagamento della spesa.
La riduzione verrà applicata a partire dall'anno 2022 per gli acquisti effettuati nell'anno 2021.
Tale documentazione dovrà risultare comprensiva di eventuali costi per posa in opera.
4. Comportano la perdita del diritto alla riduzione, a decorrere dall'anno in cui si verificano:
 - a) la cessazione dell'attività commerciale;
 - b) le cause di decadenza della concessione/autorizzazione;
 - c) le cause di revoca della concessione/autorizzazione.

Le richieste presentate oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa, non daranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo.

Art. 61

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico.

2. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'ufficio competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Articolo 62 **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno quindici giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima all'ufficio competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 63 **Serbatoi**

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 64 **Occupazioni in occasione di Fiere**

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa, differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.

2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a euro 50,00, e che a quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a euro 100,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione.

3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50 per manifestazione.

4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50,00.

Articolo 65 **Occupazioni con antenne e ripetitori**

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq.

TITOLO VIII - Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

Articolo 66 Insegne d'esercizio

Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 67 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. Viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
4. Sono soggetti al pagamento del canone gli automezzi di proprietà di aziende di autonoleggio o leasing che espongono il marchio dell'azienda. Tali mezzi non sono soggetti ad autorizzazione ma devono necessariamente provvedere alla dichiarazione di inizio esposizione.

Articolo 68 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati e altri mezzi in connessione tra loro

La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 69 Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuno dei soggetti pubblicizzati, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forma, dimensione e caratteristiche conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 70 **Locandine**

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate all'interno dei negozi, dei pubblici esercizi e di altri locali aperti al pubblico ancorché visibili dall'esterno.

TITOLO IX – Canone per i mercati

Articolo 71

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Dlgs 30/04/1992 n. 285.

3. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al Capo I, articolo 1 del presente Regolamento e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui a Capo II del Dlgs 15/11/1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.

Articolo 72

Soggetto passivo

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 73

Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 23 settembre 2019 ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 74

Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 75

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 76

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa annua è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 77

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa giornaliera è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 78

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. La misura ordinaria del canone è

determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 79

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro 5 giorni dal rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 400,00 sarà facoltà dell'ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrisondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile. Per importi superiori a Euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30/04 – 30/06 – 31/08 – 30/11.

4. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a Euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30/04 – 30/06 – 31/08 – 30/11 sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto o di subentro del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate scadute.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 6,00, misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 30.11.1998 e successive modificazioni.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 48, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. Per quanto concerne i mercati rionali o di quartiere o simili, il canone verrà determinato in sede di approvazione dei rispettivi atti istitutivi.

13. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso (così detti "spuntisti") è previsto l'occupazione di una superficie convenzionale di mt. 8 per mt. 5.

Articolo 80 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o dell'incaricato, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Tributi o all'incaricato delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o l'incaricato provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 81 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 20 per cento considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative sono di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00.

4. Nei casi di tardivo pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 10 per cento del canone versato entro 15 giorni dalla scadenza. Per i pagamenti effettuati oltre il 15° giorno dalla scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. Nei casi di mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 82

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa

provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro, ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 83

Sospensione dell'attività' di vendita

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, l'ufficio competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle forme di prelievo sostituite dal presente Regolamento, verrà inviato un primo avviso di avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato. Per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso; se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo periodo di sospensione senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento di revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, anche per una sola rata, verrà attivato a suo carico un nuovo procedimento di sospensione dell'attività per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate.

Articolo 84

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 85

Il Funzionario Responsabile

Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

Articolo 86

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO X – Disposizioni finali

Articolo 87 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti dal canone previsto dal presente Regolamento non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente Regolamento.

Articolo 88 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie, di cui all'allegato C.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla categoria 1°.

Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie, di cui all'allegato C.
2. Nel caso in cui l'esposizione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla categoria 1°.

Allegato C – ELENCO VIE E RISPETTIVE CATEGORIE DI APPARTENENZA

TIPO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
VIA	CESARE ABBA	1
VICOLO	DELLE ACQUE	1
VIA	POMPONIO AMALTEO	1
VIA	GIOVANNI AMENDOLA	1
VIA	ALBERTO AMMAN	1
VIA	APRILIA	1
VIA	ARIETE	1
VIA	DELL'ARTIGLIERE	1
VIA	ASILO DI RORAI	1
VIA	ASOLO	1
GALLERIA	FRANCESCO ASQUINI	1
VIA	AURONZO	1
VIA	DELL'AUTIERE	1
VIA	DELL'AVIERE	1
VIA	AZZANO DECIMO	1
VIA	FRANCESCO BARACCA	1
VIA	BASSANO	1
VIA	EDOARDO BASSINI	1
VIA	CESARE BATTISTI	1
VIA	BEATA DOMICILLA	1

VIA	BEATA ELISABETTA VENDRAMINI	1
VIA	BEATO BERTRANDO	1
VIA	BEATO ODORICO	1
VIA	BEATO UNGRISPACH	1
VIA	DEL BELLUNELLO	1
VIA	DEL BERSAGLIERE	1
VIA	GIOVANNI BATTISTA BERTOSSI	1
VIA	BIBIONE	1
PIAZZETTA	NINO BIXIO	1
VIA	BORGO SANT'ANTONIO	1
VICOLO	DELLA BOSSINA	1
VIA	OTTAVIO BOTTECCHIA	1
VIA	BRIGATA SASSARI	1
VIA	BRIGATA TOSCANA	1
VIA	BRUSAFIERA	1
VICOLO	BRUSAFIERA	1
VIA	BURIDA	1
VIA	SEBASTIANO CABOTO	1
VIA	CADORE	1
VIA	BENEDETTO CAIROLI	1
PIAZZETTA	CALDERARI	1
VICOLO	DEL CAMPANILE	1
VIA	VENDRAMINO CANDIANI	1
VIA	ANTONIO CANOVA	1
VIA	GENERALE ANTONIO CANTORE	1
VIA	CAORLE	1
VIA	CAPPUCCINI	1
VIA	DEL CARABINIERE	1
VIA	CARNARO	1
VIA	CARNIA	1
VIA	CARSO	1
VIA	CASARSA	1
VIA	DONATO CASELLA	1
VIA	DELLE CASERME	1
VIA	DEL CASTELLO	1
VIA	CAVALLEGGERI DI SALUZZO	1
VIA	CAVALLERIA	1
VIA	FELICE CAVALLOTTI	1
PIAZZA	CAVOUR	1
VIA	CELLINA	1
VIA	BENVENUTO CELLINI	1
VIA	CENTAURO	1
VIA	DARIO CERDONI	1
LARGO	CERVIGNANO	1
VIA	DARIO CHIARADIA	1
VIA	CHIESA DI RORAI	1
VIAL	CHIUSO	1
VICOLO	CHIUSO	1
VIA	CIMITERO VECCHIO	1
VIA	CIMOLIANA	1
VIA	CIVIDALE	1
VIA	CODAFORA	1
VIA	CODROIPO	1

VIA	CRISTOFORO COLOMBO	1
VIA	DELLA COLONNA	1
VIA	COLVERA	1
VIA	CONCORDIA SAGITTARIA	1
VIA	CORTINA D'AMPEZZO	1
VIALE	COSSETTI	1
PIAZZETTA	CELSO COSTANTINI	1
VIA	COTONIFICIO	1
PIAZZA	DEL CRISTO	1
VIA	DEL CRISTO	1
VIA	VITTORIO D'ALESSI	1
VIA	DALMAZIA	1
VIA	BARTOLOMEO D'ALVIANO	1
VIA	GIOVANNI BATTISTA DAMIANI	1
VIA	GABRIELE D'ANNUNZIO	1
VIALE	DANTE	1
VIA	NICOLO' DE CARLI	1
VIA	PIETRO DEL ZOCCOLO	1
PONTE	ANTONIO E STEFANO DE MARCHI	1
VIA	LUIGI DE PAOLI	1
VIA	DIVISIONE ACQUI	1
VIA	DIVISIONE FOLGORE	1
VIA	DIVISIONE MARIO MODOTTI	1
VIA	DOGANA	1
VIA	DOGANA VECCHIA	1
PIAZZETTA	DEI DOMENICANI	1
VIA	TERZO DRUSIN	1
PIAZZALE	DUCA D'AOSTA	1
VIA	DUINO	1
PIAZZALE	ENEA ELLERO DEI MILLE	1
VIA	ERACLEA	1
VIA	ESTE	1
VIA	DEL FANTE	1
VIA	ANTONIO FANTUZZI	1
VIA	DELLA FERRIERA	1
VIA	FIAMME GIALLE	1
PIAZZALE	FILANDA MARCOLIN	1
VIA	FIUME	1
VIA	FEDERICO FLORA	1
VIA	FONDA	1
VICOLO	DELLA FONTANA	1
VIA	FONTANE	1
VICOLO	FORNI VECCHI	1
VICOLO	DEL FORNO	1
VIA	GIAN FRANCESCO FORTUNIO	1
VIA	FRATELLI BANDIERA	1
VIA	FRATELLI ROSSELLI	1
VIA	FRISANCO	1
VIA	FRIULI	1
VIA	ENRICO GABBANA	1
VIA	LUIGI GABELLI	1
VIA	GIACINTO GALLINA	1

VIA	GIUSEPPE GALVANI	1
VICOLO	ANDREA GALVANI	1
CORSO	GIUSEPPE GARIBALDI	1
VIA	AGOSTINO GEMELLI	1
VIA	GEMONA	1
VIA	GERE	1
VIA	DEI GIARDINI CATTANEO	1
VIA	GIOVANNI DA UDINE	1
PIAZZA	GIUSTINIANO	1
VIA	PIERO GOBETTI	1
VIALE	GORIZIA	1
VIA	GASPARO GOZZI	1
VIA	GRADISCA	1
VIA	GRADO	1
VIA	ANTONIO GRAMSCI	1
VIA	DEL GRANATIERE	1
VIA	ACHILLE GRANDI	1
VIALE	DELLE GRAZIE	1
VIALE	MICHELANGELO GRIGOLETTI	1
VIA	JESOLO	1
VIA	INTERNA	1
VIA	ISTRIA	1
VIA	JULIA	1
VIA	DEL LAGO	1
VIA	LANCIERI DI MONFERRATO	1
VIA	LANCIERI DI NOVARA	1
VIA	LATINA	1
VIA	LATISANA	1
VICOLO	DEL LAVATOIO	1
VIA	LEMENE	1
VIALE	DELLA LIBERTA'	1
VIA	LIGNANO	1
VIA	LIVENZA	1
VIA	MADONNA PELLEGRINA	1
VIA	MAESTRA VECCHIA	1
PIAZZA	MAESTRI DEL LAVORO	1
VIA	MAGGIORE	1
VIA	DEL MAGLIO	1
VIA	GOFFREDO MAMELI	1
VIA	MANIAGO	1
VIA	DANIELE MANIN	1
VIA	BENEDETTO MARCELLO	1
VIALE	GUGLIELMO MARCONI	1
VIA	DEL MARINAIO	1
VIA	MAROSTICA	1
VIA	ANDREA MARRONE	1
VIA	ANTONIO MARSURE	1
VIALE	FRANCO MARTELLI	1
VIA	GIACOMO MATTEOTTI	1
VIA	MAZZINI	1
VIA	DEL MERCATO	1
VIA	MESCHIO	1
VIA	MESTRE	1
VIA	DI MEZZO	1

VIA	ANTONIO MOLINARI	1
VICOLO	ANTONIO MOLINARI	1
VIA	DEI MOLINI	1
VICOLO	DEL MOLINO	1
VIA	MONFALCONE	1
VIA	MONTE CANIN	1
VIA	MONTE CAVALLO	1
VIA	MONTELLO	1
VIA	MONTE NERO	1
VIA	MONTE PELMO	1
VIA	MONTEREALE	1
VIA	MONTE REST	1
VIA	CLAUDIO MONTEVERDI	1
VIA	GUIDO MONTI	1
PIAZZA	DELLA MOTTA	1
VIA	DELLA MOTTA	1
VICOLO	DELLE MURA	1
VIA	AUGUSTO MURRI	1
PIAZZALE	DEI MUTILATI	1
VIA	GASPARE NARVESA	1
VIA	NAVARONS	1
VIA	NICOLETTA	1
VIA	IPPOLITO NIEVO	1
VIA	FRANCESCO SAVERIO NITTI	1
VIA	NONCELLO	1
VIA	GUGLIELMO OBERDAN	1
VIA	ODERZO	1
VIA	GIACOMO ONESTI	1
VICOLO	DEGLI OPERAI	1
VIA	OSLAVIA	1
VIA	OSOPPO	1
PIAZZA	OSPEDALE VECCHIO	1
VIA	OSPEDALE VECCHIO	1
VIA	OTTAVO ALPINI	1
PIAZZETTA	OTTOBONI	1
VIA	PADRE MARCO D'AVIANO	1
VIA	ANDREA PALLADIO	1
VIA	PALMANOVA	1
VIA	DEL PEDRON	1
VIA	PENNE NERE	1
PIAZZETTA	PESCHERIA	1
VIA	PIAVE	1
VIA	PICCOLA	1
VIA	VINCENZO PINALI	1
VIA	ANTONIO PITTER	1
VIA	PLANTON	1
VIA	POFFABRO	1
VIA	POLA	1
VIA	MARCO POLO	1
VIA	PIETRO POMO	1
VIA	PONTINIA	1
PIAZZA	DEL POPOLO	1
VIA	DEL PORDENONE	1

PIAZZETTA	DEL PORTELLO	1
VIA	PORTOGRUARO	1
VIA	POZZUOLO	1
VIA	QUARTO GENOVA CAVALLERIA	1
PIAZZALE	QUATTRO NOVEMBRE	1
VIA	QUINDICESIMA DIVISIONE OSOPPO	1
VIA	REDIPUGLIA	1
VIA	REGHENA	1
VIA	REVEDOLE	1
VIA	GENERALE LUCIO RICCHIERI	1
PIAZZA	RISORGIMENTO	1
VIA	RIVE FONTANE	1
VIA	ROGGIUZZOLE	1
VICOLO	ROGGIUZZOLE	1
VIA	ROMA	1
VIA	GEROLAMO RORARIO	1
VIA	GIUSEPPE ROSACCIO	1
VIA	ROTATE	1
VIAL	ROTTO	1
VIA	ROVERETO	1
VIA	VINCENZO RUFFO	1
VIA	UMBERTO SABA	1
VIA	SABAUDIA	1
VIA	SABBIONI	1
VIA	SACILE	1
PIAZZALE	SACRO CUORE	1
VICOLO	SANT'ANTONIO	1
VIA	SANTA CATERINA	1
VIA	SAN DONA' DI PIAVE	1
VIA	SAN FRANCESCO	1
LARGO	SAN GIACOMO	1
LARGO	SAN GIORGIO	1
VIA	SAN GIORGIO	1
LARGO	SAN GIOVANNI BOSCO	1
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	1
VIA	SAN GIULIANO	1
VICOLO	SAN GIULIANO	1
PIAZZALE	SAN LORENZO	1
GALLERIA	SAN MARCO	1
PIAZZA	SAN MARCO	1
VIA	SAN MARCO	1
VIA	SANTI MARTIRI CONCORDIESI	1
VIA	VIA DELLA SANTISSIMA	1
VIA	SAN QUIRINO	1
VICOLO	SAN ROCCO	1
VIA	SAN VALENTINO	1
VIA	SAN VITO	1
VIA	RICCARDO SELVATICO	1
VICOLO	RICCARDO SELVATICO	1
VIA	DEL SEMINARIO	1
VICOLO	DEL SILENZIO	1
VIA	SISTIANA	1

VIA	LAZZARO SPALLANZANI	1
VIA	SPILIMBERGO	1
VIA	DELLO STADIO	1
VIA	STORTA	1
VIA	LUIGI STURZO	1
VIA	SUPERIORE	1
VIA	ITALO SVEVO	1
VIA	TAGLIAMENTO	1
VIA	GIUSEPPE TARTINI	1
VIA	III ARMATA	1
VIA	TOLMEZZO	1
VIA	NICCOLO' TOMMASEO	1
VIA	TORRICELLA	1
VIA	ENRICO TOTI	1
VIA	TRAMONTINA	1
VIA	DEL TRAVERSO	1
VIA	TRENTA APRILE	1
VIALE	TRENTO	1
VIALE	TRIESTE	1
VIA	FILIPPO TURATI	1
VIA	UNGARESCA	1
VIA	VAL D'ARZINO	1
VIA	VALLONA	1
VIA	VAL NATISONE	1
VIA	DELLA VECCHIA CERAMICA	1
VIALE	VENEZIA	1
PIAZZALE	VENTI SETTEMBRE	1
VIA	ANDREA VESALIO	1
VIA	AMERIGO VESPUCCI	1
CORSO	VITTORIO EMANUELE II	1
VIA	VIVUOLA	1
VICOLO	VIVUOLA	1
VIA	VOLT DE QUERINI	1
VIALE	LINO ZANUSSI	1
VIA	ZARA	1
VIA	ARISTIDE ZENARI	1
VIA	ZUCCOLO	1
VIA	DELLE ACQUE	2
VIA	ADAMELLO	2
VIA	GIANNINO ANCILLOTTO	2
VIA	ASIAGO	2
VIAL	D'AVIANO	2
VIA	BAR DELLE FOIE	2
VIA	GIOVANNI BATTISTA BASSI	2
VIA	BELLASIO	2
VIA	BELLUNO	2
VIA	BORGO CASONI	2
VIA	DELLA BOSCHETTA	2
VIA	DEL BOSCO	2
VIA	BRENTELLA	2
VIA	BRUGNERA	2
VIA	BUDOIA	2
VIA	BRUNO BUOZZI	2

VIA	VITTORIO CADEL	2
VIA	PIER FORTUNATO CALVI	2
VIA	CAMPAGNA	2
VIA	CANALETTO	2
VIA	GIOSUE' CARDUCCI	2
VIA	VITTORE ANTONIO CARGNEL	2
VIA	VITTORE CARPACCIO	2
VIA	CASTELFRANCO VENETO	2
VIA	DAMIANO CHIESA	2
VIA	CHIESA DI VALLENONCELLO	2
VIA	CHIOGGIA	2
VIA	TEOBALDO CICONI	2
VIA	COL DI LANA	2
VIALE	DE LA COMINA	2
VIA	COMUGNE	2
VIA	CONEGLIANO	2
VIA	FEDERICO CONFALONIERI	2
VIA	CONSORZIALE	2
VIA	VECCHIA DI CORVA	2
VIA	DELLE CREDE	2
VIA	DEL CUCH	2
VIA	SALVO D'ACQUISTO	2
VIA	DARDAGO	2
VIA	LUCA DE RENALDIS	2
VIA	DI RAGOGNA	2
VIA	GIUSEPPE DI VITTORIO	2
VIA	DON CARLO FABRIS	2
VIA	ERASMO DA VALVASONE	2
VIA	ERITREA	2
VIA	ERTO E CASSO	2
VIA	DELL'ESSICCATOIO	2
VIA	FELTRE	2
VIA	ENRICO FERMI	2
VIA	GALILEO FERRARIS	2
VIA	FABIO FILZI	2
VIA	ANTONIO FOGAZZARO	2
VIA	FORNACE	2
VIA	UGO FOSCOLO	2
VIA	GALILEO GALILEI	2
VIA	UMBERTO GASPARDO	2
VIA	DEL GENIERE	2
VIA	GIAMBELLINO	2
VIA	GIORGIONE	2
VIA	CARLO GOLDONI	2
VIAL	GRANDE	2
VIA	GRIET	2
VIA	FRANCESCO GUARDI	2
VIA	ISONZO	2
VIA	GIACOMO LEOPARDI	2
VIA	LEVADE	2
VIA	LIBIA	2
VIA	ARTURO MALIGNANI	2
VIA	ANDREA MANTEGNA	2

VICOLO	ANDREA MANTEGNA	2
VIA	PRINCIVALLE MANTICA	2
VIA	DELLE MARCITE	2
VIA	PIETRO MARONCELLI	2
VIA	MEDUNA	2
VIA	ANTONIO MEUCCI	2
VIA	MISURINA	2
VIA	MONTEBELLUNA	2
VIA	MONTE GRAPPA	2
VIA	MONTE PASUBIO	2
VIA	MONTE PODGORA	2
VIA	MONTE SANTO	2
VIA	TRANQUILLO MORAS	2
VIA	GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI	2
VIA	LIBERALE MOTTENSE	2
VIA	DELLA MULA	2
VIA	MUSILE	2
VIA	NOGAREDO	2
VIA	ORTIGARA	2
VIA	ORTI PEZZOTTI	2
VIA	ANTONIO PACINOTTI	2
VIA	DEL PADOVANINO	2
VIA	GIOVANNI PASCOLI	2
VIA	DEL PASSO	2
VIA	SILVIO PELLICO	2
VIA	PERUZZA	2
VIA	GIOVANNI ANTONIO PILACORTE	2
VIALE	PIONIERI DEL VOLO	2
VIA	POLCENIGO	2
VIA	PORTOLANA	2
VIA	POSTUMIA	2
VIA	DEL POZ	2
VIA	PRA'	2
VIA	PRALONGO	2
VIA	PRAMAROT	2
VIA	PRANOVO	2
VIA	PRASECCO	2
VIA	PRATA	2
VIA	PRAVERDE	2
VIA	PRAVOLTON	2
VIA	DELLA RESISTENZA	2
VIA	ADELAIDE RISTORI	2
VIA	DOMENICO RIZZI	2
VIA	ROVEREDO	2
VIA	SABOTINO	2
VIA	SAN DANIELE	2
PIAZZA	SAN GOTTARDO	2
VIA	SAN GREGORIO ALTA	2
VIA	SAN GREGORIO BASSA	2
VIA	SAN LEONARDO	2
VIA	PIETRO SARTOR	2
VIA	SEGALUZZA	2
VIA	DELLA SELVA	2
VIA	SILE	2

VIA	SCIPIO SLATAPER	2
VIA	SOMALIA	2
VIA	GIUSEPPE SPELLADI	2
VIA	DELLE SPEZZADURE	2
VIA	SPIN	2
VIA	JACOPO STELLINI	2
VIA	STELVIO	2
VIA	STRADELLE	2
VIA	STREGHE	2
VIA	BONALDO STRINGHER	2
VIA	TERME ROMANE	2
VIA	DELLA TESA	2
VIA	TESSITURA	2
VIA	GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO	2
VIA	TIMAVO	2
VIA	VALENTINO TINTI	2
VIA	TINTORETTO	2
VIA	TIRO A SEGNO	2
VIA	TIZIANO	2
VIA	TOFANE	2
VIA	JACOPO TOMADINI	2
VIA	TRAMONTANA	2
VIA	DEL TROI	2
VICOLO	DEL TROI	2
VIAL	TURCO	2
VIA	VAJONT	2
PIAZZA	VALLE	2
VIA	VALLE	2
VIA	VALLENONCELLO	2
VIA	VERONESE	2
VIA	VIGONOVO	2
FRAZIONE	VILLANOVA	2
VIA	VILLANOVA	2
VIA	VILLANOVA DI SOTTO	2
VIA	VITTORIO VENETO	2
VIA	ALESSANDRO VOLTA	2
VIA	PIETRO ZORUTTI	2
VIALE	AQUILEIA (dal civico 1 fino al ponte sul Noncello)	1
VIALE	AQUILEIA (dopo il ponte sul Noncello)	2
VIA	BARCIS	2
VIA	PIETRO BASSANI	2
VIA	ANDREA BENEDETTI	1
PIAZZALE	CADUTI DI NASSIRIYA E DI TUTTE LE MISSIONI DI PACE	1
VIA	CANSIGLIO	1
VIA	VIA INTERPORTO CENTRO	
VIA	INGROSSO	2
VIA	CLAUT	2
VIA	NUOVA DI CORVA (dopo il civico 94)	2
VIA	NUOVA DI CORVA (fino al civico 94)	2
VIA	GRAZIA DELEDDA	2
VIA	MICHELE DELLA TORRE	2

PIAZZETTA	DEL DONATORE	1
VIA	TIBURZIO DONADON	1
PIAZZA	DON GIUSEPPE LOZER	2
VIA	FALCADE	2
VIA	FONTANAZZE	1
VIA	ANTONIO FOSSATI	2
PIAZZETTA	ABRAMO FRESCHI	1
PIAZZETTA	ADO FURLAN	1
PISTA CICLABILE	RICCARDO GALLIMBENI	1
VIA	SILVERIO GATTI	2
VIA	LEO GIROLAMI	1
VIA	JACOPO LINUSSIO	2
VIA	GIULIO LOCATELLI	1
VIA	MAESTRI ZANELLI	1
VIA	ALESSANDRO MANZONI	2
VIA	MARTIRI DELLE FOIBE	1
VIA	GUSTAVO MONTINI	1
PIAZZETTA	PIAZZETTA DEMETRIO MORAS	1
VIA	ADA NEGRI	2
VIA	OREFICI MICHELIN	2
PIAZZALE	GIOVANNI PALATUCCI	1
VIA	CATERINA PERCOTO	1
VIA	LUIGI PIRANDELLO	2
VIA	PONT DE LE CASSIE	2
VIA	GIOVANNI SANTIN	1
VIA	GIANANTONIO SANTORINI	2
VIA	NAZARIO SAURO	1
VIA	LUCIANO SAVIO	2
PISTA CICLABILE	ALFONSINA STRADA	1
VIALE	TREVISO	2
VIALE	TREVISO (fino all'incrocio con via Bar delle Foie)	1
VIA	UDINE (dopo incrocio Via Pravalton)	2
VIA	UDINE (fino incrocio Via Pravalton)	1
VIA	DELLE VILLOTTE	2
VIA	ANTONIO ZANETTE	2